



COMUNE DI MONTEFALCO

REGOLAMENTO COMUNALE

SAGRE E FESTE POPOLARI

Articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2

“Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività

Temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/05/2016

INDICE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicaone	3
Art. 2 – Durata dell’attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari.....	4
Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni	4
Art. 4 – Individuazione dei prodotti.....	5
Art. 5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali	6
Art. 6 – Iscrizione nel calendario regionale	6
Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione	8
Art. 8 – Indicazioni all’utenza	8
Art. 9 – Dichiarazioni facoltative	8
Art. 10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico	9
Art. 11 – Servizi igienici	10
Art. 12 – Raccolta differenziata rifiuti.....	10
Art. 13 – Titoli di esercizio di attività	11
Art. 14 – Spettacoli viaggianti e operatori del commercio su aree pubbliche all’interno di sagre e feste popolari.....	11
Art. 15 - Controlli e sanzioni	11

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Montefalco, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande".
2. Per sagre e feste popolari, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 2/2015 e del presente regolamento, si intendono le manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima ed integralmente corrispondenti, quanto ad ambito di applicazione, alle manifestazioni di cui alle tipologie a) e b) del comma 1, dell'articolo 2 dell'abrogata l.r. n. 46/1998, come da espressa indicazione regionale.
3. In relazione a quanto specificato al comma 2, non sono soggette alla disciplina del presente regolamento e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni, diverse da sagre e feste popolari, aventi carattere occasionale o di eventi straordinari o di particolare rilievo. Rientrano senz'altro tra tali manifestazioni quelle per le quali sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) La natura e la finalità non consistano nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
 - b) La denominazione o la pubblicità dell'evento o della manifestazione non contengano i termini "sagra" o "festa popolare";
 - c) La somministrazione di alimenti e bevande non rivesta carattere principale;
 - d) Abbiano durata non superiore a tre giorni.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica:
 - Alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico;
 - Nell'ipotesi di eventi sportivi ricorrenti quali tornei, esibizioni, ecc, ove la somministrazione assume carattere complementare e non prevalente rispetto all'attività sportiva;
 - Alle attività di somministrazione temporanea svolte dai Quartieri negli spazi adibiti a Taverna durante l'Agosto montefalchese, in occasione dello svolgimento della Fuga del

Bove, in quanto attività temporanea e complementare a sostegno dello svolgimento della principale rievocazione storica della Città di Montefalco;

Art. 2 – Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della legge regionale n. 2/2015, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell'attività, nei corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni, anche non continuativi.

Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni

1. Ai fini del presente Regolamento il territorio del Comune di Montefalco è suddiviso nei seguenti ambiti:
 - a) Ambito n. 1: Montefalco Capoluogo
 - b) Ambito n. 2: Casale, Cerrete, Pietrauta, Montepennino, San Clemente, Turri, Camiano, Cortignano, Turrita.
 - c) Ambito n. 3: Cantinone, San Marco, Torre, Fratta, Madonna della Stella, San Luca, Polzella, Fabbri.
2. La suddivisione del territorio comunale in ambiti territoriali ha la finalità di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, come disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015.
3. E' fatto divieto di svolgimento di una sagra o di una festa popolare nel medesimo ambito territoriale:
 - a) Durante lo svolgimento di altra sagra o festa popolare;
 - b) Prima che siano decorsi 10 giorni dal termine di altra sagra o festa popolare.

In ogni caso è vietata la sovrapposizione di feste e sagre con la manifestazione "Agosto Montefalchese" e con gli eventi di durata superiore a n. 2 gg aventi rilevanza per la promozione del patrimonio storico-artistico e culturale della Città e delle eccellenze agroalimentari del territorio, organizzati dal Comune di Montefalco e/o da questi patrocinati, laddove incompatibili.

4. Il divieto di cui al comma 3, lettera b) non trova applicazione quando la nuova manifestazione è sostanzialmente diversa dalla precedente e, in particolare, quando viene presentata con

diversa denominazione, con autonomi messaggi pubblicitari, e concorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) Una manifestazione consista in una sagra ed un'altra in una festa popolare e siano organizzate da soggetti diversi;
 - b) Sia organizzata da altro soggetto e si svolga in una diversa ubicazione, pur se nel medesimo ambito territoriale;
 - c) Sia organizzata da altro soggetto e per prodotti diversi rispetto alla manifestazione precedente se si tratta di sagre;
 - d) Sia organizzata dal medesimo soggetto, ma in luogo diverso, pur se nel medesimo ambito territoriale, e comunque per prodotti diversi se si tratta di sagre.
5. La previsione di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015 con i comuni limitrofi e gli altri soggetti ivi specificati è da intendersi facoltà attivabile in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

Art. 4 – Individuazione dei prodotti.

- 1. Ai fini del presente regolamento costituiscono singoli prodotti tipici (cibi e bevande), anche quelli caratterizzati da differente luogo di produzione o di lavorazione o da specifiche modalità di preparazione o di lavorazione.
- 2. Ogniqualvolta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero complessivo di essi.
- 3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità", si intendono per:
 - a) *Prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
 - b) *Prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO₂ equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;
 - c) *Prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

4. Per eventuali prodotti diversi da quelli trasportati nel territorio regionale, il livello di produzione inferiore a 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata è provato dall'interessato mediante attestazione di tecnico.
5. La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2015, si intende unica e cumulativa per i prodotti, alimenti e bevande, indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo, e per quelli integrati dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2015 medesima, di cui al successivo art. 5.

Art. 5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali

1. Il Comune di Montefalco può riconoscere un elenco di prodotti tipici locali ulteriori rispetto all'elenco dei prodotti individuati dalla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) della L.R. n. 2/2015;
2. L'elenco e le eventuali integrazioni viene redatto dalla Giunta comunale di propria iniziativa o in seguito a specifica richiesta delle Organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative o delle Associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari o dal singolo organizzatore di sagre o feste popolari e da chiunque vi abbia interesse.
3. Al fine di consentirne la valutazione, l'elenco e le eventuali istanze di integrazione debbono essere inoltrate almeno trenta giorni prima della richiesta di inserimento in calendario della sagra cui eventualmente si riferiscono e contenere dettagliata relazione riportante la descrizione del nuovo prodotto, lavorazione o preparazione da includere nell'allegato, nonché degli elementi sua rappresentatività culturale e/o identitaria rispetto al territorio.

Art. 6 – Iscrizione nel calendario regionale

1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione esclusivamente facendo uso del modello approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 142 del 9 febbraio 2015 e sue eventuali modifiche ed integrazioni. Non è richiesto assolvimento di imposta di bollo.
2. L'istanza deve essere inoltrata al comune non prima di centoventi e almeno sessanta giorni prima della data di inizio della sagra o della festa popolare.

3. In presenza di comprovati motivi, comunicati dall'organizzatore a corredo dell'istanza, il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto anche della natura e rilevanza della manifestazione, con propria determinazione, può accogliere istanze inoltrate fino a dieci giorni prima della data prevista per la manifestazione. L'eventuale provvedimento di diniego di accoglimento di istanze tardive è immediatamente comunicato all'organizzatore.
4. Ricevuta l'istanza di iscrizione, il Responsabile del Servizio competente verifica la regolarità formale e la completezza di compilazione del modello in merito alle dichiarazioni circa il rispetto dei parametri ed al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 2/2015 ed al presente regolamento.
5. Qualora la verifica di cui al comma 4 non abbia dato esito positivo il Comune assegna all'interessato congruo termine per provvedere alle necessarie integrazioni o correzioni, a tal fine indicate, pena l'archiviazione dell'istanza, o a rinnovare l'inoltro del modello nel caso di carenza o erroneità di elementi essenziali.
6. Ai fini dell'inserimento nel calendario regionale di cui all'art. 8 comma 3 della L.R. 2/2015, sono considerate concorrenti le richieste di inserimento regolarmente inoltrate nel termine di dieci giorni dall'inoltro della prima di esse.
7. Qualora si verificano, in tutto o in parte, sovrapposizioni di manifestazioni ai sensi dell'articolo 3 comma 2, tra più richieste di inserimento concorrenti si procede alla trasmissione alla Regione per quella relativa alla manifestazione che si svolge dal maggior numero di anni, come da documentazione che l'interessato ha l'onere di produrre.
8. Fuori delle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, nel caso di sovrapposizione, in tutto o in parte, di manifestazioni, si procede alla trasmissione alla Regione per quella la cui richiesta di inserimento è pervenuta antecedentemente.
9. Dell'avvenuta trasmissione alla Regione dell'istanza di inserimento in calendario è data all'interessato una comunicazione che, qualora si tratti di sagra, ha valore di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
10. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione

1. Le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al Comune dall'organizzatore che ne indica i motivi, ed accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui al precedente articolo 3.
2. Le istanze di modifica della tipologia di manifestazione già iscritta in calendario regionale, da sagra a festa popolare e viceversa, debbono essere prodotte almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, debbono essere esaurientemente motivate e sono accolte nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3 in tema di sovrapposizione delle manifestazioni.

Art. 8 – Indicazioni all'utenza

1. Sono comunicati al Comune, unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, per ciascuna pietanza e bevanda, e l'elenco dei fornitori.
2. All'interno delle aree ove si svolge la sagra l'obbligo di comunicazione del luogo di provenienza dei prodotti è assolto mediante l'esposizione di cartelli, posizionati in modo ben leggibile presso le casse o i punti di ordinazione di alimenti e bevande, nonché mediante indicazione nei menù.
3. L'elenco dei fornitori, è messo a disposizione a richiesta presso le aree della sagra o della festa popolare.
4. Qualora per la sagra o la festa popolare è fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni di cui al comma 1 sono in essa riportate.

Art. 9 – Dichiarazioni facoltative

1. Le dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità per le sagre, nonché di utilizzazione di almeno il sessanta per cento di prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità per le feste popolari sono rese al Comune contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario regionale e con essa trasmesse alla Regione.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, se rese, debbono essere anche comunicate all'utenza con le medesime modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4.

Art. 10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione, all'intrattenimento e allo spettacolo.
3. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l'area coperta da gazebo, tendoni e simili strutture, nonché l'area scoperta occupata da tavoli, sedie, tavolate e panche per il consumo di alimenti e bevande, escluse, in ogni caso, le aree per magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
4. Per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune, le piste da ballo o altre strutture utilizzate a tali fini.
5. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) si dispone:
 - a) L'esonero da quantità minime di parcheggio, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono nei centri storici (zone A) dello strumento urbanistico;
 - b) L'esonero da quantità minime di parcheggio, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono nella medesima ubicazione continuativamente da almeno cinque anni, limitatamente all'edizione dell'anno 2016;
6. L'eventuale richiesta di riduzione delle quantità minime di parcheggio, fuori dei casi di cui al comma 5, deve essere inoltrata unitamente alla richiesta di iscrizione al calendario regionale, risultare esaurientemente motivata e corredata di idonea documentazione tecnica, e può essere concessa con determina del Responsabile del Servizio competente, nel rispetto delle esigenze di circolazione, traffico e sicurezza.
7. Le aree destinate a parcheggio possono essere reperite, nei limiti degli spazi pubblici o privati messi a disposizione, anche provvisoriamente e su terreni di natura agricola in qualunque zona dello strumento urbanistico.
8. Le modalità di calcolo di cui al presente articolo sono utilizzate anche per la definizione degli spazi riservati al pubblico di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, della legge regionale n. 2/2015.

Art. 11 – Servizi igienici

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che:
 - a) Il percorso sia breve ed agevole;
 - b) L'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
 - c) Non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.

Art. 12 – Raccolta differenziata rifiuti

Ai sensi dell'art. 7 comma 1. lett. f) della L.R. n. 2/2015 lo svolgimento delle sagre e feste popolari è subordinata alla disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti in base alla normativa vigente e l'utilizzo di stoviglie, bicchieri e posate riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzati in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002.

Art. 13 – Titoli di esercizio dell'attività

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in materia di notifica igienico sanitaria (N.I.A. per manifestazioni temporanee), in tema di pubblico spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande, emissioni sonore e smaltimento rifiuti, limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.
2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini, nonché del Piano comunale di classificazione acustica.

Art. 14 – Spettacoli viaggianti e operatori del commercio su aree pubbliche all'interno di sagre e feste popolari -

1. Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle feste popolari e delle sagre, per la durata della manifestazione medesima, è consentita, previo parere della Polizia Locale:
 - a) La presenza di non oltre 5 (cinque) operatori del commercio sulle aree pubbliche;
 - b) L'installazione di un limitato numero attrazioni dello spettacolo viaggiante, con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Controlli e sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 2/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste in detto articolo.
2. Il controllo del rispetto, durante l'effettivo svolgimento delle sagre e delle feste popolari, di quanto previsto dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento, è effettuato dagli organi di Polizia Locale a campione e comunque quando vi siano fondati elementi circa l'inosservanza delle disposizioni vigenti.
3. Il controllo è altresì effettuato, compatibilmente con le altre esigenze di servizio, in presenza di esposto scritto, purché circostanziato nei fatti denunciati e firmato da chi se ne assume la responsabilità, anche per eventuali danni in caso di esposto infondato.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati".
5. I provvedimenti di immediata interruzione di sagre e feste popolari non inserite in calendario, di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2015, sono preceduti da formale contestazione ed hanno validità a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo per consentire eventuali controdeduzioni.
6. I servizi di vigilanza nelle feste e sagre, di cui all'articolo 6 comma 1, lettera d) della legge regionale 2/2015, sono svolti esclusivamente da personale iscritto agli elenchi prefettizi di cui

al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, o da altro personale specificamente qualificato e, in nessun caso, sono sostituiti dall'ordinaria vigilanza della Polizia Locale o di altra forza pubblica o da addetti dell'organizzatore non rivestenti le suddette qualifiche.